


Agosto 2016



World Oil

RasGas delivers first LNG to FSRU Toscana offshore Italy

8/24/2016

DOHA, Qatar -- RasGas has shipped its first LNG cargo to the floating storage regasification unit (FSRU) *Toscana*, located offshore Italy. The cargo, aboard RasGas' *Al Thakhira*, was delivered on Aug. 23.



FSRU Toscana is the most recent of Italy's three regasification terminals.

The cargo's receiver—DufEnergy Trading SA, an international, multi-energy trading company based in Switzerland—is a new customer for RasGas.

The FSRU *Toscana*, which is one of Italy's main regasification projects, lies 22 km off the Italian coast between Livorno and Pisa. The terminal is permanently anchored to the seabed through a mooring system, with a single point of rotation at the bow.

"RasGas looks forward to continuing our support of DufEnergy in meeting the growing demand in Italy—and throughout Europe—for cleaner energy in the form of LNG. The arrival of our LNG cargo at FSRU *Toscana* represents

another positive development in RasGas' global operations," said Khalid Sultan R. Al Kuwari, chief marketing and shipping officer, RasGas.

"Receiving this cargo at the FSRU *Toscana* regasification terminal is an important milestone, as LNG is a key source of supply to the Italian natural gas market," said Jean-Christian Heintz, head of LNG at DufEnergy.

LNG WORLD NEWS

The industry's LNG news terminal

RasGas delivers first LNG cargo to Italy's FSRU Toscana



Image courtesy of OLT Offshore LNG Toscana

RasGas of Qatar, one the world's largest gas exporters, delivered its first liquefied natural gas cargo to Italy's floating storage and regasification unit (FSRU) Toscana.

The cargo was delivered aboard RasGas' 145,702-cbm LNG tanker Al Thakhira on Tuesday, RasGas said in a statement.

The receiver of the cargo is a new customer for RasGas, DufEnergy, a trading company based in Lugano, Switzerland.

FSRU Toscana is one of Italy's main regasification projects, and is located 22km off the Italian coast between Livorno and Pisa.

The terminal is permanently anchored to the seabed through a mooring system, with a single point of rotation at the bow.



RasGas delivers LNG to FSRU Toscana

RasGas Company Ltd has announced that it has shipped its first cargo of LNG to the floating storage and regasification unit (FSRU) Toscana, located in Italy.

The cargo was delivered by the *Al Thakhira* LNG carrier on 23 August 2016 to a new customer, DufEnergy Trading SA. Since entering the LNG market in late 2012, DufEnergy has been delivering a number of LNG cargoes to its customers, while diversifying its LNG supply portfolio.

Khalid Sultan R. Al Kuwari, RasGas' Chief Marketing & Shipping Officer, said: "RasGas looks forward to continuing our support of DufEnergy in meeting the growing demand in Italy – and throughout Europe – for cleaner energy in the form of LNG. The arrival of our LNG cargo at FSRU Toscana represents another positive development in RasGas' global operations."

Jean-Christian Heintz, Head of LNG at DufEnergy, added: "Receiving this cargo at the FSRU Toscana regasification terminal is an important milestone, as LNG is a key source of supply to the Italian natural gas market."

Livorno

■ **Livorno**
Viale Alfieri, 9
■ **Telefono** 0586/220111
■ **Fax** 0586/220711

■ **Numero verde** 800012134
■ **Ag. fotografica** Penta-foto
■ **email** cronacalivorno@iltirreno.it

LUNEDÌ 29 AGOSTO 2016 IL TIRRENO

Livorno | 13

ECONOMIA ED ENERGIA

Livorno ponte del gas tra Qatar ed Europa

Primo carico da Doha per il servizio nazionale di stoccaggio, ma il colosso arabo Rasgas punta sul terminal per lanciare il suo Gnl

di **Giulio Corsi**
LIVORNO

Martedì scorso la gasiera Al Thakhira ha consegnato il suo carico di gas alla piattaforma off-shore Fsrus Toscana ancorata al largo di Livorno. Non è un trasbordo qualunque: è il primo carico che arriva dal Qatar, ad opera della RasGas Company, azienda produttrice di gas naturale liquefatto con sede a Doha e secondo maggior produttore di Gnl al mondo secondo Bloomberg.

Un mese e mezzo fa - il 6 luglio - Fsrus aveva registrato un altro primato, ricevendo in pancia 150mila metri cubi liquidi trasportati dalla metaniera Gaslog Savannah, che hanno segnato il debutto del Gnl del Perù sul mercato italiano.

E' una svolta nella breve e non semplice storia del rigassificatore livornese: perché è il segnale del progressivo accreditamento nella filiera del gas naturale liquefatto del terminal di Olt, che diventa un vero e proprio ponte per il gas destinato all'Europa e proveniente da Arabia e Sud America.

A scegliere Fsrus come hub nel Mediterraneo è stata la Dufenergy, colosso svizzero del gruppo Duferco, società multi-energy internazionale entrata nel mercato del Gnl alla fine del 2012, che in soli tre anni è passata dal 10° al 5° posto della classifica degli importatori di gas in Italia.

E se è vero che i carichi fanno parte dei 5 slot assegnati a Fsrus (e a Dufenergy) tramite il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio, che è parte della strategia italiana per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, è altrettanto indubbio che questo risultato rappresenta «un ottimo segno sia in termini di ripresa del mercato del Gnl nel Mediterraneo che, in particolare, per il terminale di Olt, che si conferma un'importante infrastruttura in grado di recepire le esigenze di business connesse al gas naturale liquefatto», come sottolineano dalla società.

Vanno lette proprio in quest'ottica le parole di Khalid Sultan Al Kuwari, il numero uno commerciale della Rasgas, che dice chiaramente di puntare sul mercato europeo attraverso



La gasiera Gaslog Saratoga durante le operazioni di trasbordo del Gnl verso il terminal Fsrus Toscana a 12 miglia dal porto

» Un mese e mezzo fa la piattaforma ancorata al largo delle nostre coste aveva segnato il primo sbarco di gas peruviano sul mercato italiano dell'energia

so il terminal livornese e il rapporto con Dufenergy, e quelle di Jean-Christian Heintz, capo della divisione Gnl della multinazionale svizzera.

«RasGas auspica di proseguire in questo progetto di sostegno a Dufenergy per soddisfare la crescente domanda in Italia e

in Europa per l'energia pulita sotto forma di Gnl - ha detto Al Kuwari -. L'arrivo del nostro carico al RasGas Toscana rappresenta un altro sviluppo positivo di RasGas nelle operazioni globali. Questa spedizione, a un nuovo cliente e ad un nuovo terminale, conferma il nostro percorso di crescita positiva - ha continuato Al Kuwari - ed è in linea con le prestazioni eccezionali della nostra società anche in un periodo di bassi prezzi dell'energia».

E Heintz ha ribadito il concetto: «Ricevere questo carico al terminale rigassificatore di Livorno è un traguardo importante e la conferma di come il Gnl sia una fonte primaria di approvvigionamento per il merca-

» I committenti sono gli svizzeri di Dufenergy, l'obiettivo resta diventare competitivi nell'ottica delle imprese energivore. E' il segnale di come l'impianto si stia accreditando nella filiera

to italiano del gas naturale».

La sfida che il terminal off-shore si è trovato a giocare (finora non senza fatica) è tutta qui, e la leggera ripresa dell'economia seppur con prezzi ancora bassi del mercato energetico può rappresentare una svolta per Fsrus nella chiave delle gran-

di imprese energivore, insieme al contemporaneo progetto di trasformare la struttura anche in un terminale per trasferire Gnl su navi di piccole dimensioni - bettoline - capaci sia di trasportarlo nei depositi a terra (per poi distribuirlo come carburante) sia di rifornire in mare navi con propulsione a Gnl.

D'altra parte sono emblematiche le dodici offerte diverse pervenute a Olt nella gara avviata la scorsa primavera per il conferimento della capacità per il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio per l'inverno 2016/2017 aggiudicata dagli svizzeri di Dufenergy, «un risultato da interpretare positivamente in termini di ripresa del mercato», secondo Olt.

Operativo da 3 anni per il governo è un'opera strategica

Il rigassificatore "Fsrus Toscana" è attivo dal 30 luglio 2013 e si stima che faccia parte di un investimento costato 900 milioni di euro. Sin dal 2007 è stato oggetto di pesanti critiche da parte delle associazioni ambientaliste che ne hanno messo in luce i potenziali rischi per la salute (in caso di incidenti) e per l'ecosistema (l'impianto sorge non lontano da un'area marina protetta). Si tratta di una piattaforma galleggiante che riceve gas liquido dalle navi metaniere e lo trasforma in un prodotto pronto per essere immesso nel gasdotto della rete nazionale: le tubature raggiungono via mare la stazione della distribuzione di metano a Stagno. Per il governo si tratta di un'opera strategica perché attenua i rischi di dipendenza dai gasdotti che transitano dalla Russia, paese che in passato ha utilizzato la minaccia di tagliare le forniture per regolare alcune pendenze geo-politiche. Pertanto in bolletta si paga una quota che serve a sovvenzionare l'eventuale rischio economico in caso di sottoutilizzo dell'impianto. Il rigassificatore è il più grande presente nel Mar Mediterraneo e, al contrario, secondo la società che l'ha costruito, la Olt, rispetta tutti gli standard di sicurezza previsti dal ministero dell'Ambiente. Inoltre nei prospetti approvati dal ministero dell'Economia si prevede che in caso di utilizzo pieno, Fsrus abbia ricadute positive sulla bolletta energetica per un importo di 400 milioni in 20 anni. L'impianto è stato bersaglio di interrogazioni parlamentari e contestazioni da parte di alcuni comitati, anche a causa delle sostanze che rilascerebbe in mare.



GNL, A LIVORNO PRIMO CARICO DAL QATAR

RasGas ha consegnato il 23 agosto scorso il suo primo carico di Gnl al terminale Olt di Livorno. Lo annuncia una nota della compagnia di Stato del Qatar, precisando che il carico, trasportato dalla metaniera Al Thakhira, è stato ordinato da DufEnergy Trading.

"La consegna di questo carico a un nuovo cliente presso un nuovo terminale testimonia il positivo percorso di crescita di RasGas anche in un periodo di bassi prezzi dell'energia", ha dichiarato il responsabile Marketing & Shipping della compagnia qatariota, Khalid Sultan Al Kuwari, mentre il direttore Lng di DufEnergy, Jean-Christian Heintz, ha sottolineato che "l'arrivo del carico al terminale Fsr Toscana è un'importante pietra miliare, poiché il Gnl è una fonte chiave nell'approvvigionamento del mercato del gas italiano".

DufEnergy (gruppo Duferco) si è aggiudicata nell'ambito della procedura per il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio 4 carichi di Gnl, il primo dei quali è arrivato a Livorno dal Perù lo scorso luglio (QE 6/7).



Gnl, il Consiglio di Stato dà ragione a Olt Riconosciuto il fattore di garanzia pieno



Alla fine Olt ha avuto ragione su tutta la linea nel lungo contenzioso con l'Autorità per l'energia in merito alla regolazione del terminale di rigassificazione di Livorno. Dopo aver respinto l'appello del regolatore contro l'annullamento delle tariffe di rigassificazione 2012-15, il Consiglio di Stato, con sentenza del 21 aprile depositata il 9 agosto scorso, ha infatti accolto il ricorso di Olt volto a ottenere il fattore di garanzia pieno per il rigassificatore, la modifica delle tariffe di rigassificazione 2014-2017 e del contratto di allacciamento e

trasporto con Snam (delibere 272/2013/R/gas, 438/2013/R/gas e 19/2014/R/gas), riformando la sentenza del Tar Lombardia del marzo 2015 ([v. Staffetta 15/06/15](#)).

Secondo il Cds la rinuncia all'esenzione, in base alla quale l'Autorità aveva limitato l'accesso di Olt al fattore di garanzia, è "espressione di una libera scelta imprenditoriale di mutare le proprie decisioni in materia di investimento, anche in ragione di problematiche afferenti ai contratti di importazione, ed è, pertanto, del tutto svincolata da comportamenti colposi o inadempienti da parte del soggetto titolare del diritto all'esenzione". Un comportamento che non va dunque sanzionato, come sembrerebbe invece dal "carattere punitivo o sanzionatorio" di alcune considerazioni dell'Autorità.

Anzi, aggiunge il tribunale, "la rinuncia all'esenzione provoca benefici per il sistema, nella misura in cui consente una maggiore integrazione con i mercati più liquidi e nel medio termine un auspicabile effetto favorevole sulla formazione dei prezzi".

Di seguito la sentenza



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7785 del 2015, proposto da:

Olt Offshore Lng Toscana s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Tommaso Salonic, Luisa Torchia, Daniela Anselmi, Giorgio Candeloro, con domicilio eletto presso Tommaso Salonic in Roma, piazza del Popolo, 18;

contro

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Snam Rete Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Todarello, con domicilio eletto presso Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio N. 3;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 01360/2015, resa tra le parti, concernente criteri di regolazione tariffaria e di accesso al sistema di

trasporto del gas su rete nazionale previsto per i terminali di rigassificazione

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico, del Ministero dello Sviluppo Economico e di Snam Rete Gas s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Tommaso Salonic, Daniela Anselmi, Luisa Torchia, Giorgio Candeloro, Fabio Tortora dell'Avvocatura Generale dello Stato e Fabio Todarello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l'appello proposto dalla società OLT Offshore LGN Toscana s.p.a. (di seguito anche solo OLT) per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, ha respinto i ricorsi riuniti proposti per l'annullamento: a) della delibera 25 giugno 2013, n. 272/2013/R/gas, recante "*criteri di regolazione tariffaria e di accesso relativi al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione relativa a terminali GNL*"; b) della delibera 8 ottobre 2013, n. 438/2013/R/gas, recante "*criteri di regolazione delle tariffe di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il periodo 2014-2017*"; c) della delibera 30 gennaio 2014, n. 19/2014/R/gas recante "*termini e condizioni del contratto di trasporto, nel caso di rinuncia all'esenzione, una volta concessa con decreto del Ministero, ai terminali di rigassificazione*".
2. Si sono costituiti in giudizio per resistere all'appello l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (di seguito anche solo AEEG), il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché Snam Rete Gas s.p.a. (di seguito anche solo Snam).

3. Alla pubblica udienza del 21 aprile 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Giova preliminarmente ricostruire il contesto fattuale e giuridico in cui si inserisce il presente contenzioso.
- 4.1. La OLT, in forza di autorizzazione ministeriale alla costruzione e all'esercizio di un terminale di rigassificazione del gas naturale liquefatto (decreto 23 febbraio 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico), da collegare alla RNG mediante una condotta in parte sottomarina e in parte terrestre, ha realizzato un terminale galleggiante, ancorato al largo della costa tra Livorno e Pisa, con l'intenzione di fornire servizi di rigassificazione (consistenti nella ricezione delle navi metaniere, nello scarico e stoccaggio del gas naturale liquefatto, per poi trasformarlo in stato gassoso ed immetterlo nella rete di trasporto del gas cui il Terminale è interconnesso).
- 4.2. Avvalendosi della facoltà riconosciuta dalla legge n. 239/2004, OLT ha inizialmente formulato ed ottenuto (con decreto 28 agosto 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico) il beneficio dell'esenzione dall'obbligo di accesso dei terzi (c.d. *Third Party Access*, di seguito "TPA") per l'intera capacità dell'infrastruttura localizzata nel mare Tirreno, per un periodo di 20 anni a partire dalla data di operatività del terminale stesso.
- 4.3. Successivamente, a seguito delle mutate condizioni di mercato, ha manifestato, in data 12 luglio 2013, la volontà di rinunciare all'esenzione dal TPA (con effetto dalla data di entrata di esercizio del terminale il 20 dicembre 2013), inviando apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico. Quest'ultimo, con lettera del 17 dicembre 2013, ha chiesto all'AEEG di formulare apposito parere su tale richiesta.
- 4.4. Con delibera n. 272/13, l'AEEG ha introdotto alcune restrizioni al riconoscimento dell'incentivo denominato "fattore di garanzia" (di seguito "FG": si tratta del meccanismo che assicura all'esercente il conseguimento di una quota di ricavi) regolato dalla precedente delibera AEEG n. 92/2008. In particolare, si è previsto che, nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione dall'obbligo di accesso dei

terzi, *“il fattore di garanzia è applicato secondo i medesimi i criteri vigenti per la generalità dei terminali di rigassificazione, escludendo dai ricavi di riferimento considerati ai fini dell'applicazione del fattore di garanzia gli incentivi tariffari riconosciuti per la realizzazione di nuovi investimenti?”* (cfr. art. 3). L'art. 2.2 della delibera n. 272 aggiunge che *“la titolarità del diritto all'applicazione del fattore di garanzia dei terminali di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione, è riconosciuta a condizione che il Ministro dello Sviluppo Economico, nel decreto di revoca o accettazione della rinuncia al regime di esenzione, individui il terminale come infrastruttura essenziale e indispensabile per garantire adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia”*. Tali disposizioni sono applicabili ai terminali che entreranno in esercizio nel secondo semestre del 2013 a seguito di rinuncia dall'esenzione dal TPA (come si apprende dall'art. 3.2).

4.5. La successiva delibera AEEG n. 438/2013, nel definire i criteri di determinazione delle tariffe di rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL) per il periodo 2014-2017, da un lato, ha confermato l'applicazione del fattore di garanzia, limitandone l'applicazione ai soli terminali che saranno considerati strategici per il sistema nell'ambito della c.d. Strategia Energetica Nazionale; dall'altro, ha ribadito le disposizioni introdotte con la citata deliberazione n. 272/2013 quanto ai terminali che avessero rinunciato al diritto di esenzione dall'obbligo di garantire l'accesso a terzi alla infrastruttura.

4.6. A completamento della regolazione introdotta con le precedenti recenti delibere 272/2013 e 438/2013, la delibera AEEGSI n. 19/2014 ha dettato le regole per l'accesso alla rete nazionale di trasporto del gas per i terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL) ex esenti. La delibera n. 19, nel dettaglio, introduce una apposita disciplina per il contratto di trasporto e l'obbligo di restituzione delle somme già eventualmente percepite a titolo di FG qualora il servizio di rigassificazione cessi prima della fine del periodo oggetto dell'originaria esenzione cui il gestore ha rinunciato (in funzione di tale nuovo obbligo, all'impresa di rigassificazione che intende beneficiare del FG viene richiesta la messa a disposizione

di una garanzia di pagamento a favore della Cassa conguaglio per il settore elettrico). Nel frattempo, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 3 settembre 2014, il terminale di rigassificazione della ricorrente è stato dichiarato infrastruttura essenziale e indispensabile per la sicurezza del sistema nazionale del gas. Nel contempo, il Ministero ha accettato la rinuncia di OLT all'esenzione dal TPA con decorrenza dal 20 dicembre 2013, data di inizio dell'operatività commerciale del Terminale, con le seguenti precisazioni: «- da tale rinuncia non dovranno derivare oneri impropri per il sistema del gas naturale, come disciplinato per analoghe fattispecie dall'articolo 7 del D.M. 7 agosto 2010 per la rinuncia all'esenzione per gli impianti di stoccaggio; - a tale fine, l'Autorità, nell'ambito delle sue competenze, provvederà alla verifica della pertinenza dei costi sostenuti per la realizzazione del terminale e alla relativa ammissibilità; - al fine di evitare discriminazioni tra il terminale in questione e quelli che saranno individuati come infrastrutture strategiche dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 93/2011, nel caso in cui le misure incentivanti per questi ultimi dovessero risultare nel complesso inferiori a quanto attribuito al terminale di OLT, il livello di tutela regolatoria concesso a quest'ultima sarà adeguato a quello previsto per le infrastrutture strategiche individuate dal suddetto D.P.C.M. ». Lo stesso Ministero, ritenendo di dover osservare, ai fini della rinuncia, il medesimo procedimento previsto per il rilascio dell'esenzione, ha notificato il decreto alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 36 della direttiva 2009/73/CE (in applicazione del principio del “*contrarius actus*”).

4.7. Con nota del 10 novembre 2014, l'PAEEG ha comunicato a OLT che il perfezionamento del diritto al fattore di garanzia (di cui all'art. 15 della delibera ARG/gas 92/08 ovvero all'art. 17 della delibera 438/2013/R/gas), non si sarebbe perfezionato fino a quando la Commissione europea non si fosse pronunciata sulla rinuncia all'esenzione (evidenziando, nel contempo, di non avere avuto contezza dell'emissione a favore della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico delle garanzie di cui al punto 6 della delibera 19/2014/R/gas).

Con decisione del 9 gennaio 2015 C(2015) 72 finale, la Commissione europea ha

revocato la propria decisione di richiesta dell'11 dicembre 2009 relativa all'esenzione dall'accesso di terzi concessa per il terminale GNL di OLT (art. 1), con le seguenti motivazioni: «- *pur in assenza un'apposita disciplina in merito alla fattispecie della rinuncia all'esenzione, al fine di garantire la certezza giuridica e alla luce del principio del "parallelismo delle forme", la Commissione ritiene opportuno revocare la propria precedente decisione relativa all'esenzione dall'accesso dei terzi con una nuova decisione (par.12); - ciò posto, la rinuncia a un'esenzione può dare luogo ad elusioni o violazioni delle norme regolamentari o a tentativi di esercitare un onere eccessivo sul regime regolato usufruendo dell'esenzione: "Prima di revocare una decisione di esenzione della Commissione è pertanto necessario accertarsi del fatto che la rinuncia all'esenzione non rischi di compromettere l'efficace funzionamento del mercato interno mediante abuso del regime di esenzione. In particolare, la rinuncia a un'esenzione non può avere come effetto il trasferimento di un onere eccessivo a carico del regime regolato posto in essere da infrastrutture precedentemente esenti" (par.13); - la Commissione, pertanto, chiede alle autorità nazionali di prestare particolare attenzione al fine di evitare qualsiasi sovracompensazione capace di indurre indebitamente altre infrastrutture a presentare domande di esenzione per poi chiedere di rinunciarvi in seguito: "La Commissione osserva, in tale contesto, che la Delibera n. 272/2013/R/gas di AEEGSI al fine di incoraggiare gli investimenti in nuovi terminali del GNL esclude infrastrutture già oggetto di esenzione da una remunerazione aggiuntiva fornita nell'ambito del regime regolato"(par. 15) ».*

5. Tanto premesso, con i ricorsi proposti innanzi al T.a.r. per la Lombardia, la società OLT ha chiesto l'annullamento delle delibere n. 272/2013, n. 438/2013, 19/2014 nonché (con motivi aggiunti) della nota del 10 novembre 2014 prot. 31780. L'istante ha argomentato diffusamente le ragioni per cui tali atti sarebbero illegittimi e gravemente pregiudizievoli degli interessi economici-finanziari della ricorrente. In particolare, ha sostenuto che le nuove disposizioni volte a mantenere il regime di accesso alla capacità di trasporto previsto per i terminali esenti anche ai terminali in regime di TPA a seguito di rinuncia all'esenzione e ad individuare un regime speciale sia per l'accesso alla capacità di trasporto che per il godimento del FG differenziato

per i soli terminali che abbiano rinunciato all'esenzione dal TPA e siano stati riconosciuti essenziali dal MSE ai sensi dell'abrogata delibera AEEG 272/13, violerebbero il principio del legittimo affidamento, il divieto di discriminazione, e si fonderebbero su un falso presupposto in fatto.

6. Con la sentenza appellata, il T.a.r. ha respinto il ricorso con una motivazione che può essere sintetizzata nei termini che seguono.

6.1. Secondo il T.a.r., la OLT, in quanto titolare di un'esenzione del 100%, non poteva vantare alcun diritto all'erogazione del fattore di garanzia (operando quest'ultimo al più in via complementare rispetto all'esenzione parziale).

6.2. Non sarebbe credibile, poi, che il “fattore di garanzia” potesse rappresentare, per un operatore accorto e prudente, un elemento determinante nella scelta di costruire un terminale di rigassificazione connotato (come quello per cui è causa) da elevato livello di rischio, la cui valutazione di convenienza economica è legata alla capacità di contrattualizzare la relativa capacità, accendendo contratti di importazione a lungo termine (laddove di per sé il fattore di garanzia, assicurando la remunerazione di una parte soltanto dei ricavi, non è idoneo a garantire l'equilibrio economico finanziario dell'operazione).

La fattispecie in esame, invero, secondo la sentenza appellata, offrirebbe un inedito esempio di come, combinando le possibilità derivanti da previsioni regolatorie “imprevedibili”, possa inverarsi un “abuso” ai danni del sistema. In casi del genere, conclude la sentenza, deve riconoscersi al regolatore la funzione di contrastare i comportamenti opportunistici degli operatori economici. Difatti, il sistema tariffario deve sempre armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di uso efficiente delle risorse (cfr. art. 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481).

In definitiva, secondo il T.a.r., l'integrale riconoscimento degli incentivi economici previsti nel regime regolato anche alle imprese che rinunciano all'esenzione può dare luogo a forme di sovracompensazione. Per questi motivi, il correttivo apportato dal

regolatore di escludere che il fattore di garanzia finanzi, nel caso di impianti ex esenti, la realizzazione di nuovi investimenti (fermo restando il riconoscimento anche al terminale rinunciante di una parte dei costi operativi, ammortamenti e capitale investito), risponde ai canoni di razionalità economica e di buona amministrazione. 6.3. Considerazioni analoghe hanno condotto il T.a.r. al rigetto delle censure sollevate dalla ricorrente avverso le condizioni del contratto di trasporto dettate per il terminale ex esente, dalla delibera 19/2014/R/gas. Anche qui il fondamento dell'intervento è di evitare che siano addossati interamente a carico dei consumatori i maggiori oneri derivanti dalla rinuncia all'esenzione (in tal caso consistenti nei costi di allacciamento e trasporto non recuperati). In particolare, come impresa esente, OLT era tenuta a concludere con Snam Rete Gas un contratto di trasporto (ai sensi della delibera n. 168/06), con un impegno di capacità e di durata corrispondente a quella dell'esenzione che le era accordata (venti anni). La delibera 19/2014/R/gas, da un lato, riduce la durata del contratto di trasporto a cinque anni; dall'altro, come contropartita di tale riduzione, obbliga l'operatore ad assicurare il funzionamento dell'impianto anche dopo il ridotto periodo di durata del contratto di trasporto, per una quota di capacità corrispondente alla quota dei ricavi coperta dal fattore di garanzia per 20 anni. Nel caso in cui (dopo la scadenza del contratto quinquennale di trasporto) l'impianto sia dismesso ante tempus, si prescrive la restituzione delle erogazioni tariffarie percepite.

6.4. Il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'Autorità abbia, per tale via, garantito in maniera proporzionata la coesistenza dell'interesse pubblico e di quello privato: la copertura dei mancati ricavi e dei costi dell'allacciamento e del trasporto, viene condizionata all'impegno dell'impresa ex esente di rendere operativo il terminale in misura tale da ammortizzare i costi dei lavori di realizzazione dell'allacciamento, che altrimenti ricadrebbero interamente a carico della collettività.

6.5. Infine, secondo la sentenza appellata, la delibera n. 19/2014 neppure contraddice i vincoli contrattuali precedentemente assunti. Difatti: quando OLT ha sottoscritto la

proposta di allacciamento (in data 28 novembre 2007, impegnandosi a concludere il contratto di trasporto con Snam Rete Gas entro un anno dalla comunicazione della disponibilità del punto di consegna) aveva già proposto istanza di esenzione (in data 9 novembre 2006); la disponibilità del punto di consegna, dal 1 agosto 2012, è stata comunicata con nota del 12 luglio 2012 da Snam Rete Gas, quando OLT aveva già ottenuto l'esenzione; con decreto del 24 novembre 2010, articolo 2, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva esteso la delibera n. 168/06 ai terminali per i quali (come nel caso di OLT) erano stati già sottoscritti contratti di allacciamento alla rete di trasporto.

6.6. Passando a scrutinare i residui motivi, il T.a.r. non ha ravvisato alcun carattere discriminatorio nell'applicazione ai nuovi terminali della previsione di cui all'art. 5.3 della RTRG. Ha osservato, infatti, che analoghe disposizioni erano in precedenza contemplate dall'art. 4, comma 3, della delibera ARG/gas 92/08 (mai impugnata sul punto), dove già era espresso il principio che, per la determinazione dell'attivo immobilizzato netto, il valore di acquisizione del gas impiegato per la formazione del gas di riempimento era riconosciuto ove tale acquisizione fosse avvenuta con procedure concorsuali, nel rispetto di ovvi criteri di economicità per il sistema». 6.7. Da ultimo, l'onere imposto dalla delibera 19/2014/R/gas di mettere a disposizione alla CCSE una *parent company guarantee* (quale condizione per l'erogazione tariffaria a copertura dei ricavi, a garanzia dell'adempimento delle restituzioni), è stato ritenuto rientrante nei poteri di regolazione tariffaria dell'Autorità (ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. e della legge n. 481 del 1995).

7. L'appello merita accoglimento.

8. Risultano fondati, in particolare, i motivi diretti ad evidenziare la sussistenza dei vizi di difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

9. L'AEEG non ha, infatti, chiarito il motivo per il quale un terminale, comunque soggetto all'obbligo di garantire l'accesso ai terzi, debba ritenersi, per il solo fatto di avere rinunciato all'esenzione dal relativo regime, meno meritevole di tutela rispetto

ad un terminale soggetto ai medesimi obblighi, ma che non aveva avuto interesse a richiedere l'esenzione dal TPA (ovvero al quale l'esenzione era stata negata).

Tale spiegazione non può essere ravvisata in una *ratio* di carattere punitivo o sanzionatorio, simile a quella che viene esplicitata in un "ritenuto" della delibera n. 438/2013, quando, a pagina 10, l'Autorità, nel dichiarare di volere confermare le disposizioni in merito ai criteri tariffari e al fattore di copertura dei ricavi per i casi di rinuncia o revoca dell'esenzione già adottate con la delibera n. 272/2013, richiama "*l'esigenza di trattare diversamente il caso della revoca all'esenzione*", specificando che, "*a quest'ultimo riguardo, in ragione del fatto che la revoca presuppone un grave inadempimento da parte del suo titolare, sia opportuno prevedere sin d'ora una potenziale ulteriore riduzione del livello di copertura dei ricavi, da valutare caso per caso*".

Nel caso di specie, tale motivazione non è utilizzabile, atteso che nel caso oggetto del presente giudizio viene in rilievo una ipotesi di rinuncia all'esenzione, non di revoca. Ed infatti, mentre la revoca all'esenzione presuppone un inadempimento e/o comunque una violazione da parte dell'interessato, la rinuncia all'esenzione è, al contrario, espressione di una libera scelta imprenditoriale di mutare le proprie decisioni in materia di investimento, anche in ragione di problematiche afferenti ai contratti di importazione, ed è, pertanto, del tutto svincolata da comportamenti colposi o inadempienti da parte del soggetto titolare del diritto all'esenzione. Peraltro, nella fattispecie in esame, OLT ha formulato la rinuncia all'esenzione circa sei mesi prima che il terminale entrasse in esercizio e che, dunque, potesse avvalersene; il che esclude, già di per sé, che da tale manifestazione potessero derivare, anche solo potenzialmente, degli oneri impropri per il sistema (circostanza comunque esclusa dal Ministero dello Sviluppo Economico nel decreto di accettazione e di presa d'atto della rinuncia).

10. La stessa AEEG, del resto, sembra condividere la diversità esistente fra l'ipotesi della revoca e quella della rinuncia, tanto che nel penultimo capoverso di pagina 7 della delibera n. 438/2013, precisa che "*l'unico nuovo aspetto che potrebbe incidere sulla*

disciplina del fattore di garanzia consiste nel fatto (oggetto anche di approfondimenti da parte dell’Autorità nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 358/2013/R/GAS) che i diversi presupposti che possono portare alla rinuncia o alla revoca dell’esonazione fanno ritenere ragionevole prevedere margini per valutare una distinzione del trattamento delle due fattispecie ai fini della regolazione anche tariffaria”.

L’AEEG, tuttavia, non sembra poi trarre da tale premessa le conseguenti conclusioni, posto che, nel prosieguo del provvedimento, delibera comunque di confermare le disposizioni in merito ai criteri tariffari e ai fattori di copertura dei ricavi per il caso di rinuncia o revoca all’esonazione di cui alla precedente delibera n. 272, stabilendo che in caso di revoca per grave inadempienza si potrà disporre un’ulteriore riduzione del livello di copertura dei ricavi, da valutare caso per caso.

A prescindere, però, dalla diversa entità della sanzione in caso di revoca, l’aver previsto comunque una riduzione del livello di copertura dei ricavi per una fattispecie (la rinuncia al regime dell’esonazione) che non implica alcun inadempimento (del resto non contestato all’appellante) risulta priva di adeguata giustificazione, o per meglio dire, tale giustificazione non emerge in alcun modo dalla lettura dei provvedimenti impugnati.

11. Né risultano persuasive le ragioni che la sentenza appellata individua come validi argomenti in grado di giustificare la decisione dell’AEEG.

Si fa riferimento a quel passaggio motivazionale nel quale il T.a.r., avvertendo la preoccupazione che previsioni regolatorie “imprevedenti” possano offrire agli operatori economici la possibilità di commettere un “abuso” ai danni del sistema, conclude nel senso che debba riconoscersi al regolatore la funzione di contrastare i comportamenti opportunistici degli operatori economici.

Giova sotto tale profilo evidenziare che la rinuncia all’esonazione non risulta essere un comportamento “abusivo” o “opportunistico”. L’operatore che chiede di essere ammesso al regime dell’esonazione lo fa, infatti, per utilizzare lui stesso la capacità di rigassificazione, sottraendo al mercato la capacità che altrimenti, in regime ordinario,

dovrebbe essere offerta a terzi a condizioni eque e non discriminatorie. Chi rinuncia all'esenzione lo fa perché prevede che non potrà garantirsi lo sfruttamento di tale capacità per l'assenza di contratti di approvvigionamento di lungo periodo, e, dunque, rinuncia al diritto di utilizzare l'impianto in via esclusiva, per offrire la capacità così resasi disponibile sul mercato.

In linea di principio, quindi, la rinuncia all'esenzione non rappresenta un comportamento abusivo, ma un comportamento che, sebbene frutto di una mutata valutazione economica, non incide sulla realizzazione dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dell'esenzione, che è quello di vedere la realizzazione di un nuovo terminale, in linea con l'aspettativa del sistema di vedere ampliata l'offerta di gas. Inoltre, la rinuncia all'esenzione provoca, a sua volta, benefici per il sistema, nella misura in cui, come riconosciuto anche dal MSE nel decreto del 3 settembre 2014 che ha accettato la rinuncia, consente una maggiore integrazione con i mercati più liquidi e nel medio termine un auspicabile effetto favorevole sulla formazione dei prezzi. Ciò in quanto, il ritorno al regime regolato a seguito della rinuncia al diritto all'esenzione dal TPA consente al terminale di offrire una significativa capacità di rigassificazione di GNL per forniture *spot* su base sistematica, a differenza di quanto sarebbe stato possibile in caso di esenzione.

12. Né trova in alcun modo riscontro nella motivazione dei provvedimenti impugnati l'ulteriore considerazione (pure utilizzata dal T.a.r. per il rigetto del ricorso), secondo cui garantire al terminale ex esente le medesime garanzie di maggiore remunerazione del capitale investito assicurate ai terminali che non hanno mai chiesto l'esenzione, costituirebbe una soluzione assai inefficiente, perché darebbe luogo al paradosso di imputare interamente a carico della collettività un onere (consistente nei mancati ricavi) per i rigassificatori (anche qualora rimanessero inutilizzati) ben inferiore ai benefici ottenibili (la riduzione del prezzo del gas derivante dall'apporto di nuova liquidità).

13. In realtà, né la sentenza appellata, né i provvedimenti impugnati in primo grado

chiariscono perché applicare il regime generale del FG, che include fra i ricavi riconosciuti di cui si garantisce una parziale copertura anche la remunerazione addizionale prevista per i nuovi investimenti, rappresenterebbe per i terminali che hanno rinunciato all'esenzione – e solo per loro – una sorta di sovracompensazione

14. Risulta fondato anche il motivo di appello diretto a sostenere l'illegittimità dell'art. 5.3. dei criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il periodo 2014-2017 (RTRG), allegati alla delibera n. 483/2013.

L'art. 5.3. concerne, in particolare, il criterio per il riconoscimento dei costi per il raffreddamento e riempimento dei terminali di rigassificazione e prevede il riconoscimento dei soli costi di acquisto del GNL per il raffreddamento del terminale e per la formazione del gas di riempimento che sia derivato da *“specifiche procedure concorsuali, tali da rispettare il principio di economicità degli investimenti effettuati?”*.

Come rileva correttamente l'appellante, il criterio in questione presenta profili di illegittimità, perché, oltre a limitare irragionevolmente la possibilità di rispettare il principio di economicità degli investimenti effettuati all'espletamento delle procedure concorsuali (non tenendo in considerazione la possibilità di rispettare il principio di economicità degli investimenti effettuati pur senza attivare alcuna procedura concorsuale), ha pure effetto retroattivo, in quanto si applica anche gli acquisti di GNL già eseguiti al momento di entrata in vigore della delibera n. 438, che ha introdotto con efficacia immediata la nuova regola.

15. L'irragionevolezza di tale criterio è stata, del resto, riconosciuta dalla stessa Autorità, la quale, con la successiva delibera n. 652/2014/R/gas, partendo dalla considerazione che *“l'applicazione rigorosa del citato comma 5.3. della RTRG, avrebbe dovuto condurre ad una valorizzazione del costo di acquisto pari a zero”*, riteneva ragionevole la richiesta di OLT di individuare un criterio di valorizzazione alternativo; ciò in ragione [...] delle tempistiche relative all'avvio delle operazioni di avviamento e collaudo del terminale, avvenute in prossimità della definizione dei

criteri del nuovo periodo di regolazione”.

16. Non è condivisibile sotto tale profilo la motivazione della sentenza appellata, secondo cui il principio del necessario espletamento della procedura concorsuale avrebbe dovuto essere impugnato da OLT già con riferimento all’analoga previsione contenuta nella delibera n. 92/08. La precedente previsione, comunque non applicata al terminale in questione, non era, infatti, corrispondente a quella in esame in quanto l’art. 4, comma 3, della delibera 92/08 non prevedeva quale unico criterio per il riconoscimento di tale costo il corrispettivo definito in sede di procedura concorsuale, ma anche un diverso criterio alternativo.

17. L’appello è ancora fondato nella parte in cui deduce i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità ed irragionevolezza nei confronti della delibera n. 19/2014/R/gas. Con la delibera n. 19/2014, l’AEEG ha creato una ulteriore distinta regolazione per l’impresa di rigassificazione che opera in regime di TPA ma a seguito di rinuncia all’esenzione. Sul presupposto che la stessa sarebbe comunque tenuta a chiedere al gestore della RNG il conferimento della capacità di trasporto sulla rete nazionale del gas per i quantitativi di gas che avrebbe rigassificato esercitato il diritto di esenzione dal TPA e per tutto il periodo in cui tale diritto sarebbe stato garantito, la delibera consente al gestore del terminale di sottoscrivere un contratto di trasporto di cinque anni (rispetto ai venti dell’esenzione), indipendentemente dall’esistenza di corrispondenti capacità conferite per i servizi di rigassificazione e dunque di GNL da immettere nella RNG a seguito della rigassificazione. Il T.a.r. ha ritenuto legittimo tale criterio ritenendo che l’intervento regolatorio dell’AEEG sia giustificato dall’esigenza di evitare che siano addossati interamente ai consumatori i maggiori oneri derivanti dalla rinuncia all’esenzione.

Tali maggiori oneri sono individuati nei costi di allacciamento e trasporto non recuperati, sull’assunto che, come impresa esente, OLT era tenuta a concludere con

Snam Rete Gas un contratto di trasporto (ai sensi della delibera n. 168/06), con un impegno di capacità di durata corrispondente a quella dell'esenzione che le era accordata. Secondo il T.a.r. assumerebbero rilievo determinante i seguenti elementi: a) la circostanza che quando OLT ha sottoscritto con Snam Rete Gas la proposta di allacciamento del terminale con la RNG (28 novembre 2007) aveva già proposto istanza di esenzione (in data 9 novembre 2006); ii) la circostanza che la disponibilità del punto di consegna è stata comunicata da Snam Rete Gas con nota del 12 luglio 2012, quando OLT aveva già ottenuto l'esenzione; iii) la circostanza, infine, che con decreto del 24 novembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva esteso la Delibera n. 168/06 ai terminali per i quali erano stati già sottoscritti contratti di allacciamento alla rete di trasporto.

18. Le conclusioni cui è giunto il primo giudice non sono condivisibili.

In senso contrario, deve essere rilevato che OLT ha sottoscritto il contratto di allacciamento (proposto da Snam in data 28 novembre 2007 ed accettato da OLT in data 28 febbraio 2008) quando non le era stato riconosciuto alcun diritto all'esenzione dal TPA (il d.m. del Ministero dello Sviluppo Economico è, infatti, del 28 agosto 2009).

Inoltre, per quel che ancora più rileva, OLT in data 7 gennaio 2007 aveva richiesto formalmente al Ministero dello Sviluppo economico di sospendere il procedimento per l'esenzione, il quale è stato riavviato dopo più di due anni, allorché, in data 29 maggio 2009, OLT ha ripresentato sostanzialmente *ex novo* l'istanza di esenzione, aggiornando numerosi dati ed elementi qualificanti la domanda stessa, per tenere conto dell'ingresso di E.ON. nella compagine sociale.

Pertanto, nel momento in cui SNAM ha formulato la sua proposta di allacciamento a OLT (e nel momento in cui OLT l'ha accettata), SNAM si trovava di fronte ad un gestore di un terminale che in quel momento risultava destinato a rispettare gli obblighi di TPA (non essendoci neanche una efficace richiesta di esenzione) e che,

dunque, avrebbe sottoscritto un contratto di trasporto secondo le regole ordinarie, ossia un contratto con “decorrenza e durata corrispondenti alle capacità conferite per i sottostanti servizi” (art. 9.1.b Delibera n. 137/02) e non ventennale come erroneamente ritenuto dal T.a.r.

19. In questo quadro fattuale, la deroga prevista dal provvedimento impugnato alle condizioni di trasporto altrimenti applicabili si rivela priva di adeguata motivazione, nella misura in cui tale deroga va ad applicarsi ad un terminale che ha concluso un contratto di allacciamento in pieno regime ordinario di accesso dei terzi e che, dopo aver ricevuto il riconoscimento del diritto all'esenzione da tale regime, dopo quasi due anni dall'offerta di contratto di allacciamento ricevuta da Snam, ha rinunciato allo stesso senza averne peraltro mai beneficiato.

20. La regolazione introdotta dall'AEEG, in particolare, in modo irragionevolmente penalizzante per OLT, ha addossato al gestore di un terminale tenuto ad offrire la capacità disponibile al mercato su base non discriminatoria, l'obbligo di prenotare e pagare capacità sulla RNG per quantitativi e tempi del tutto scollegati dalle capacità prenotate dagli *shippers* sul proprio terminale, in funzione dei quali solamente la prenotazione della capacità sulla RNG ha un significato economico.

Un obbligo di pagamento di servizi, in altri termini, non richiesti per tutelare il ritorno economico di un investimento che era stato accettato ed effettuato da Snam senza alcun legittimo affidamento su queste di capacità obbligatoriamente prenotate.

21. Le considerazioni già svolte, in merito al carattere immotivato del trattamento penalizzante riservato al gestore che opera in regime ordinario dopo avere rinunciato all'esenzione dal TPA, conducono, infine, all'accoglimento anche dell'ultimo motivo di appello, diretto a censurare la previsione dell'onere di assicurare continuità nell'offerta del servizio di rigassificazione per tutta la durata del periodo di originaria esenzione dal TPA, pena la restituzione delle somme già eventualmente percepite a titolo di FG in caso di mancato rispetto di tale onere (obbligo di restituzione a garanzia del quale viene imposto l'ulteriore onere di fornire una garanzia di

pagamento a favore della cassa conguaglio per il settore elettrico).

Anche sotto questo profilo, la delibera impugnata evidenzia gli stessi vizi di carenza di motivazione, che investono in generale il trattamento differenziato riservato al gestore che senza avere mai beneficiato dell'esenzione, ha rinunciato ad essa ed opera, quindi, in regime ordinario.

22. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, devono essere accolti i ricorsi di primo grado, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

La particolare complessità delle questioni esaminate giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie i ricorsi di primo grado.

Spese del doppio grado compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

L'ESTENSORE
Roberto Giovagnoli

IL PRESIDENTE
Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO